

REGOLAMENTO (CE) N. 2789/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2120/94 e che porta a 1 059 357 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2120/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2691/94 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 859 357 t di cereali detenuti dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 1 059 357 t il quantitativo di cereali posto in vendita sul mercato interno, detenuti dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2120/94 i termini « 100 000 t di frumento tenero panificabile » sono sostituiti dai termini « 300 000 t di frumento tenero panificabile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 30. 8. 1994, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 12.